

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2487 di data 21 maggio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Centro sci fondo n. 3/F8/0 "VAL CAMPELLE", in Comune di Scurelle;

- autorizzazione ai lavori di realizzazione di un edificio per il ricovero di mezzi battipista e spogliatoi, servizi igienici e locali infermeria a servizio delle piste da sci da fondo ubicate in loc. Val Campelle e alla realizzazione di un nuovo anello sciistico nel Comune di Scurelle.

Sono presenti:

- dott	Sergio BETTOTTI	 Presidente

- dott. Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste

da sc

- dott. Luca MALESANI - componente supplente Servizio Foreste e fauna

- dott.ssa Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio Geologico

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

- ing. Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- geom. Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio Prevenzione rischi

- ing. Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del

paesaggio

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 26 aprile 2018, con la quale il Comune di Scurelle, con sede a Scurelle, Piazza Don Clemente Benetti, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ai lavori di realizzazione di un edificio per il ricovero di mezzi battipista e spogliatoi, servizi igienici e locali infermeria a servizio delle piste da sci da fondo ubicate in loc. Val Campelle e alla realizzazione di un nuovo anello sciistico nel Comune di Scurelle.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, datati marzo 2018, a firma dell'arch. Roberto Vignola.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori consistono nella realizzazione di un edificio composto da un piano seminterrato per il ricovero dei mezzi battipista e deposito attrezzatura e da un piano ospitante le strutture a supporto degli atleti con spogliatoi e servizi igienici oltre ad una unità di primo soccorso; sono inoltre previsti gli spogliatoi per gli arbitri ed in una serie di interventi per sviluppare ed integrare le piste da fondo esistenti allo scopo di ottenere degli anelli, con presenza anche di tratti impegnativi, idonei agli allenamenti agonistici e omologabili per lo svolgimento di competizioni. In particolare un anello impegnativo il cui apprestamento prevede la realizzazione di una scogliera di sostegno per un tratto di pista dello sviluppo di circa 50 m., il guado del rio Caldenave in due punti distinti e modesti movimenti di terra in alcuni ambiti circoscritti. È prevista inoltre la realizzazione di un ramale idraulico di prolungamento dell'impianto di innevamento programmato già autorizzati dalla Commissione di coordinamento con provvedimento n. 2432 di data 27 novembre 2017. Con il progetto odierno viene richiesta l'autorizzazione per l'ampliamento del tracciato sciistico ai fini di ottenere l'omologazione dei tracciati per competizioni internazionali. Tali interventi prevedono modesti movimenti di terra e realizzazione di piccole opere di sostegno.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti.

delibera

- di autorizzare, il Comune di Scurelle, con sede a Scurelle, Piazza Don Clemente Benetti, 2, ad eseguire i lavori concernenti la realizzazione di un edificio per il ricovero di mezzi battipista e spogliatoi, servizi igienici e locali infermeria a servizio delle piste da sci da fondo ubicate in loc. Val Campelle e l'ampliamento del tracciato ai fini dell'omologazione dell'impianto per competizioni internazionali, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - i guadi del corso d'acqua dovranno essere effettuati con opere provvisorie e con le modalità preliminarmente concordate con il servizio Bacini montani in sede di rilascio della concessione prevista dalla I.p. 18/76;
 - la pendenza delle rampe sostenute dalla scogliera dovrà essere attenuata fino al rapporto massimo 2/3 spostando la base della scogliera verso valle per mantenere la larghezza della pista prevista in progetto o in alternativa elevando di circa un metro il paramento della scogliera;

- relativamente all'edificio, per mitigare lo sviluppo in altezza delle arce in prossimità alla sezione n. 5, dovrà essere addossato alle stesse un quantitativo di terreno dello spessore di almeno un metro, proveniente dallo scavo che dovrà essere armoniosamente raccordato con il terreno naturale;
- il tratto della pista oggetto degli interventi dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso una idonea picchettatura pienamente rispondente agli elaborati progettuali, che dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori per l'eventuale verifica di conformità al progetto approvato:
- tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
- al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno essere bonificati da acque di scorrimento superficiale o di deflusso mediante la realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento;
- in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
- 3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
- 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi:
- 5. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, a seguito della comunicazione da parte del richiedente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e di presentazione del Piano unitario delle misure per la difesa dal pericolo valanghe, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista in questione ai sensi della I.p. 7/87 e s.m. art. 40;
- 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Bacini montani viene inviata copia della presente deliberazione;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2432 di data 27 novembre 2017;
- 9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE - dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr